



SEMINARIO ASSIMPREDIL ANCE

Decreto 11 aprile 2011

S.O. n. 111 della G.U. n. 98 del 29 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13

Milano, 22 Giugno 2011

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Attrezzatura (come da All. VII D.lgs.106/09)	Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica Annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato a sviluppo verticale ed azionati a mano	Verifica Annuale Verifica Biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica Biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con D x n. giri > 450 (m x giri/min.) di tipo continuo con D x n. giri > 450 (m x giri/min.) operanti con solventi o miscele esplosive con De >500mm	Verifica Biennale Verifica Triennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, <u>non azionati a mano</u>, di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg (Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; argani a bandiera o a cavalletto per l'edilizia) Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni “ “ “ “ oltre 10 anni	Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, <u>non azionati a mano</u>, di tipo fisso con portata > 200 Kg (gru a ponte, cavalletto, strutt. limitate) Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni	Verifica Biennale Verifica Annuale Verifica Triennale Verifica Biennale

Nuove Attrezzature (come da All. VII D.lgs.106/09)	Periodicità
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica Annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica Biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica Annuale

Situazione fino al 28 Luglio 2011



I articolo 71, comma 11, D.Lgs n. 81/2008 e s.m.

prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalita' di cui al comma 13;

«Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalita' di cui al comma 13»;

l'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente al titolare della funzione

l'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Situazione dal 29 luglio 2011

Decreto 11 aprile 2011

Art. 1 - Art. 6

All. I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

All. II Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

All. III Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

All. IV Schede Tecniche per prima verifica periodica e verifiche successive alla prima

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Il legislatore, con il d.lgs. 81/08 e s.m.i., ha constatato che:

1. L'organo pubblico, **INAIL e ASL**, è titolare della funzione delle verifiche periodiche
2. L'**INAIL** effettua c.ca il 20% delle verifiche richieste
3. Le **ASL** effettuano c.ca il 30% delle verifiche richieste
4. Il **70%÷80% delle verifiche restano inavviate, con grave nocimento per la salute e la sicurezza dei lavoratori e non solo**
5. Da qui la **necessità di avvalersi, per le suddette verifiche, di soggetti abilitati, pubblici o privati, e quindi**
6. La necessità di emanare un DM:
 - che fissi le **modalità di effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'allegato VII
 - che stabilisca i **criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati**

Obiettivi del legislatore



- **Azzerare l'arretrato, cioè quel 70%÷80% di Verifiche periodiche in evase**
- **Fornire certezza al datore di lavoro circa l'effettuazione delle verifiche periodiche entro i termini temporali di cui al comma 11 dell'art. 71 e cioè entro **60 gg. o 30 gg., rispettivamente a** seconda che trattasi di prima delle verifiche periodiche (**PVP**) o **verifiche periodiche successive alla prima (VPS)****

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Raggiungimento degli obiettivi del legislatore

- Il primo obiettivo viene raggiunto con l'ausilio dei **Soggetti Abilitati**
- Il secondo obiettivo viene raggiunto con l'**obbligatorietà dei termini temporali (60 gg. e 30 gg.)** delle verifiche periodiche, come si evidenzia con l'aiuto del diagramma di flusso che vedremo più avanti



D.M. 11 Aprile 2011

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le **modalità di effettuazione delle verifiche periodiche** cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché **i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati**, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, **per l'effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'articolo 71, comma 11.



Art. 2

1. **I'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche** da effettuarsi nel termine di **sessanta giorni dalla richiesta**, mentre **le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima**, da effettuarsi nel termine di **trenta giorni dalla richiesta**.
2. **All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato**, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma1.
3. **L'INAIL e le ASL o ARPA possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le DPL**

4. **presso l'INAIL e presso le ASL e' istituito un elenco di soggetti abilitati**, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere **l'elenco** di cui al periodo precedente **puo' essere istituito**, anziche' presso le singole ASL, **su base regionale**.
5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda nell'elenco.. Con l'iscrizione all'elenco, **il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali** (60 gg per prima verifica e 30 gg per verifiche successive)
6. **L'elenco** di cui al comma precedente **e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione**, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati presenti nell'elenco di cui al c.4 devono far parte dell'elenco previsto nell'Allegato III
8. **Decorsi i termini temporali di cui al comma 1 , il datore di lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.**
9. I soggetti abilitati devono possedere i requisiti riportati nell'Allegato I



Art. 3

Caso 1 : Caso in cui il titolare della funzione (INAIL e ASL) nei termini temporali (60 gg e 30 gg) si avvale del soggetto privato abilitato

una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 e' destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

Art. 3




Caso 2 : decorso il termine temporale (60 gg e 30 gg)

- a) **il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato**, pubblico o privato, incaricato della verifica;
 - b) **i compensi dovuti al soggetto abilitato**, pubblico o privato, **non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe** applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, **dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al c. 3**;
 - c) **il soggetto abilitato**, pubblico o privato, che e' stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, **corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa** stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione **per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata**
- c.3 Le **tariffe** per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

**Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
Alla luce del decreto 11 Aprile 2011**



Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



R.E.S.

4.1.3. Idoneità all'impiego

Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, **che gli accessori di sollevamento e **le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati**, a operazione manuale o a operazione motorizzata, **possano compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza**.**

Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di sollevamento pronte per essere messe in servizio.

Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure appropriate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.



All. I del DLgs 17 gennaio 2010

R.E.S.

4.1.2.3. Resistenza meccanica

La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste. Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:

- a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
- b) altre macchine: 1,25.

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica.

Il coefficiente di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è, in generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

All. I del DLgs 17 gennaio 2010



R.E.S.

4.4. ISTRUZIONI

4.4.2. Macchine di sollevamento

Le macchine di sollevamento **devono essere accompagnate da istruzioni** che forniscano le informazioni seguenti:

- a) **caratteristiche tecniche**, in particolare:
 - **il carico massimo di utilizzazione** ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
 - **le reazioni sugli appoggi o sugli incastri** e, se del caso, le caratteristiche delle guide
 - eventualmente la **definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre**;
- b) **contenuto del registro di controllo della macchina**, se non è fornito insieme a quest'ultima;

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



R.E.S.

4.4. ISTRUZIONI


4.4.2. Macchine di sollevamento

- c) **raccomandazioni per l'uso**, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
- d) se del caso, **un rapporto di prova** che descriva dettagliatamente le **prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto**;
- e) **per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.**

**Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
Alla luce del decreto 11 Aprile 2011**



SCHEMA PROCEDURA VERIFICHE PERIODICHE



Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Art. 4

Le **modalità di effettuazione** della prima **delle verifiche** nonche' delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste **nell'Allegato II** al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 5

Le **modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio** dei soggetti di cui all'Allegato I sono definite **nell'Allegato III** al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 6

I. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

- a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m³» ;
- b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacita' inferiore a 13 m³»;
- c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
- d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

.....

Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'Allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 11 aprile 2011

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato I

Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

- a) certificato di accreditamento
- b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione
- c) disporre di una procedura operativa
- d) disporre di un organigramma

Il responsabile tecnico deve essere in possesso della **laurea in ingegneria** ed essere dipendente, **avere 10 anni di esperienza** professionale nel campo della progettazione o controllo...

Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

- 1) **laurea in ingegneria** con almeno **2 anni di esperienza** acquisita
- 2) **laurea**. con almeno **3 anni di esperienza** acquisita Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. **ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.**

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato I

- 3) **diploma di perito industriale** con almeno **5 anni di esperienza** acquisita Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. **ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.**
- e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile.
.....
4. I soggetti abilitati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto **non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.**

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Gruppo SC

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) **Apparecchi mobili** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) **Apparecchi trasferibili** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) **Apparecchi fissi** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) **Carrelli semoventi** a braccio telescopico
- e) **Idroestrattori** a forza centrifuga

Allegato II



Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Gruppo SP

Sollevamento persone

- a) **Scale aree** ad inclinazione variabile
- a) **Ponti mobili sviluppabili** su carro ad azionamento **motorizzato**
- b) **Ponti mobili sviluppabili** su carro a sviluppo verticale **azionati a mano**
- d) **Ponti sospesi** e relativi argani
- e) **Piattaforme di lavoro** autosollevanti su colonne
- f) **Ascensori e montacarichi da cantiere**

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

*Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
Alla luce del decreto 11 Aprile 2011*

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato II

2. Definizioni

- a) **Verifica periodica:** Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- a) **Prima verifica periodica:** La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
- c) **Indagine supplementare:** Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato II

La prima verifica periodica e successive

- a) **identificare l'attrezzatura** di lavoro **prendere visione** della seguente documentazione:
 1. **dichiarazione CE di conformità**;
 2. **dichiarazione di corretta installazione** (ove previsto da disposizioni legislative);
 3. **tabelle/diagrammi di portata** (ove previsti);
 4. **diagramma delle aree di lavoro** (ove previsto);
 5. **istruzioni per l'uso**.
- b) accertare che la **configurazione** dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle **istruzioni d'uso** redatte dal fabbricante;
- c) verificare la regolare tenuta del «**registro di controllo**», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, **delle registrazioni** di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- d) controllarne lo **stato di conservazione**;
- e) effettuare le **prove di funzionamento** dell'attrezzatura di lavoro **e di efficienza dei dispositivi di sicurezza**.dovra' essere compilata la scheda tecnica/ verbale di verifica periodica secondo i modelli di cui nell>All. IV

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) **le attrezzature di lavoro siano:**

- 1) **installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;**
 - 2) **oggetto di idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano **corredate**, ove necessario, **da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;**
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e **l'aggiornamento del registro di controllo** delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Art. 87 (pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Art. 71 Dlgs 81/08 e s.m.



8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, **il datore di lavoro secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti** ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, **provvede affinché**:
 - a) **le attrezzature** di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione **siano sottoposte a un controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e **ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere** o in una nuova località di impianto, **al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento**;
 - b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose **siano sottoposte**:
 - 1). **ad interventi di controllo periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi ;
 - 2). **ad interventi di controllo straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o **periodi prolungati di inattività**.
 - c) **gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente** .

Art. 87 (pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Art. 71 Dlgs 81/08 e s.m.

9. **I risultati dei controlli** di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Articolo 24 Dlgs 81/08 s.m. - Obblighi degli installatori

1. **Gli installatori** e montatori di impianti, **attrezzature di lavoro** o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, **devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.**

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato II



3.2.2. **Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all'organo di vigilanza** competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

3.2.3. **Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche.**



*Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
Alla luce del decreto 11 Aprile 2011*

Norme di buona tecnica

UNI ISO 9927-1-2-3

che individua i criteri per le

ISPEZIONI SUGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.

Si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento comprese le autogru semoventi, le gru su autocarro, ponti sviluppabili su carro o P.L.E.M.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



UNI ISO 9927-1

La norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento:

definisce il quadro di riferimento

fornisce definizioni

individua i soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo/ispezione

Punto 5.2.1 **Tecnico esperto** : personale con sufficiente conoscenza nel campo degli apparecchi di sollevamento e relativi regolamenti (persone addestrate espressamente)

Punto 5.2.2 **Ingegnere esperto**: ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento.... Che decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro

INDAGINE SUPPLEMENTARE



- attività che consente al tecnico di esprimere un giudizio attendibile sullo stato di conservazione e integrità dei componenti principali della gru e di stabilire il rimanente periodo di vita (vita residua) entro cui la macchina potrà ancora operare con le condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

INDAGINE SUPPLEMENTARE



TIPO DI ATTIVITA' DA SVOLGERE

- acquisire tutti gli elementi necessari che consentono di **ricostruire la vita pregressa** dell'apparecchio di sollevamento
- elementi che possono essere estrapolati dalla documentazione fornita dall'utilizzatore, come: - libretto ENPI/ISPESL o registro di controllo, - rapporti di manutenzione eseguiti da ditta specializzata, verbali di verifica periodica - documenti di acquisto di componenti sostituiti ecc..
- valutare il regime di utilizzo della macchina, in base alla tipologia dei carichi movimentati, al numero di cicli di carico giornalieri e allo spettro di carico, al quale la gru si è trovata mediamente ad operare.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

INDAGINE SUPPLEMENTARE



OPERAZIONI DA SVOLGERE

controllo dei componenti strutturali, al fine di individuare:

- eventuali **zone corrose** con possibile diminuzione dello spessore degli elementi strutturali;
- eventuali **deformazioni** dovute a smontaggi o collisioni;
- eventuali **diminuzioni di spessore** conseguenti ad usura, ecc.
- eventuale indagine spessimetrica, al fine di poter stabilire l'esatta entità dello spessore residuo e poterne stabilire, anche con **calcoli di verifica**, la permanenza dell'idoneità dello stesso.
- **controlli non distruttivi** mediante magnetoscopia o liquidi penetranti, al fine di individuare eventuali discontinuità del materiale derivanti da sovrasollecitazioni o da inneschi di fenomeni di fatica (cricche)

INDAGINE SUPPLEMENTARE



OPERAZIONI DA SVOLGERE

- **controllo del gioco della ralla e del serraggio dei bulloni,** dovrà essere effettuato con le attrezzature previste a tale scopo (comparatore centesimale, chiave dinamometrica)
- **controllo dei gruppi di movimentazione,** quali sollevamento, traslazione carrello, traslazione carro principale accertamento delle condizioni di resistenza delle parti interne e, in particolare, l'usura regolare dei denti degli ingranaggi, mancanza di gioco tra le chiavette e le loro sedi ecc.

INDAGINE SUPPLEMENTARE



La **valutazione conclusiva**, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- la **storia pregressa** della macchina (numero di cicli di carico effettuati);
- lo spettro di carico al quale la macchina si è trovata mediamente ad operare;
- le eventuali anomalie riscontrate durante i controlli e le indagini eseguite.

Sulla scorta degli elementi precedentemente acquisiti, il tecnico incaricato, dovrà:

- **stimare la vita residua** della macchina nelle condizioni di utilizzo previste
- **quantificare il numero di anni** nei quali la gru può continuare ad operare in condizioni di sicurezza
- **stabilire il periodo di validità della certificazione presentata.**

INDAGINE SUPPLEMENTARE



La relazione conclusiva

deve contenere almeno i seguenti elementi:

- tipologia e dati identificativi dell'apparecchio di sollevamento,
- valutazione dei componenti strutturali, con particolare riguardo alle sezioni più sollecitate e alle eventuali diminuzioni di spessore nelle zone con presenza di ossidazione,
- valutazione delle unioni saldate o bullonate,
- descrizione e risultanze dei controlli non distruttivi eventualmente effettuati,
- stato di conservazione delle funi di strallo (se presenti),



- valutazione dei giunti a cerniera in relazione ai giochi e alle ovalizzazioni dei fori,
- eventuale valutazione del gioco della ralla (se presente) da confrontare con il gioco massimo ammesso dal costruttore della stessa,
- valutazione sullo stato di efficienza dei riduttori, giunti meccanici, giunti idraulici e altri componenti meccanici installati a corredo della macchina,
- valutazione sull'efficienza dell'impianto elettrico installato a bordo macchina,
- valutazione dell'usura di tamburi e pulegge (se presenti),
- valutazione sull'integrità e idoneità delle zavorre (se presenti) in dotazione all'apparecchio di sollevamento.

Allegato II



5. Procedure amministrative

5.1. La prima delle verifiche periodiche

- 5.1.1. **Il datore di lavoro che mette in servizio**, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, **un'attrezzatura di lavoro.., ne da' immediata comunicazione all'INAIL** per consentire la gestione della relativa banca dati. **L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.**
- 5.1.2. Almeno **60 giorni prima della data di scadenza** del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche **stabilito dall'All. VII ...il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche....**
Per i **carrelli semoventi** a braccio telescopico, le **piattaforme di lavoro autosollevanti** su colonne, gli **ascensori e montacarichi** da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente ...**gia' messi in servizio** alla data di entrata in vigore del presente decreto, **la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL** per le finalita' di cui al punto 5.1.1.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

5. Procedure amministrative

- 5.1.3. Per i **carrelli semoventi** a braccio telescopico, **gli ascensori e montacarichi da cantiere** con cabina/piattaforma guidata verticalmente ...**messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto** specifica, **dovra' essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente** da lui incaricata **la conformita'** della macchina **ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008**: tale attestazione dovra' essere **allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.**

D.Lgs 81/08 e s.m. Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' ***ALLEGATO V***.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



5. Procedure amministrative

5.2. Verifiche periodiche successive alla prima

- 5.2.1. Con la periodicita' prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e **almeno 30 giorni prima della scadenza** del relativo termine, **il datore di lavoro deve richiedere alla ASL** competente per territorio **l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima**, comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

5. Procedure amministrative



5.3. Disposizioni comuni

- 5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
- 5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. Deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
- 5.3.3. **Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprieta' dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.**

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato III

Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

1. Presentazione della domanda

L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione , sottoscritta dal legale rappresentante. **deve** essere prodotta anche in via telematica certificata e **contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento.**

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti

Allegato III

Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

- 4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono riportare in apposito **registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche** effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione; e conservare. per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
- 4.3. Il registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve essere trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al fine di consentire l'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati di cui all'articolo 3. comma 1 del presente decreto.

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Allegato III

Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

5. Verifiche

5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div.VI.



*Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
Alla luce del decreto 11 Aprile 2011*

Grazie
per
l'attenzione

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti